

W. Rodolfo

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 2004

Si pubblica normalmente il 20, 25 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2004, n. 381.

Autorizzazione ad esperire un'asta pubblica ai sensi della normativa comunitaria per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati per i fabbisogni delle Aziende USL ed Ospedaliere del Lazio. Approvazione atti di gara

381 14 MAG. 2004



OGGETTO: Autorizzazione ad esperire un'asta pubblica ai sensi della normativa comunitaria per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati per i fabbisogni delle Aziende USL ed Ospedaliere del Lazio - Approvazione atti di gara.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie,

VISTO il decreto legislativo n. 358/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 402 del 20 ottobre 1998;

VISTO l'art. 3, comma 32, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 che prevede che ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, ~~che confermano~~ ^{RESTA VO FERM} gli adempimenti a carico delle regioni previsti anche dalla legge n.112/2002;

T. Ferro

VISTA la legge n.405/2001 recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria";

VISTO l'art.6, comma 1, della legge regionale n.16/2001 che prevede che la Regione attui forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta con deliberazione n.1804/2001, coerentemente con l'esigenza di razionalizzare la spesa nonché innovare il processo di approvvigionamento anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici innovativi;



VISTA la legge regionale n. 6 del 18.02.02 ed il regolamento attuativo n. 1 del 06.09.02;

VISTA la D.G.R. n.210 del 14 marzo 2003 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli schemi degli atti relativi alla gara per "la fornitura di specialità medicinali per le Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio" autorizzando al contempo il Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale a pubblicare gli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

VISTA l'"errata corrige" pubblicata dalla Regione Lazio con la quale la stessa comunicava che non avrebbe proceduto all'aggiudicazione di alcuni lotti in quanto contenenti errori materiali nella numerazione;

PRESO ATTO che, a seguito dell'esperimento dell'asta pubblica, con determinazione n. C2034 del 21.12.2003 il Direttore della Direzione regionale Bilancio e Tributi ha approvato i verbali di gara, dai quali si evince che per parte dei lotti non sono pervenute offerte;

CONSIDERATO che il valore dei lotti andati deserti e di quelli non aggiudicati a seguito dell'errata corrige, pur non essendo di rilevante entità in termini

14 MAG. 2004

economici, raggiunge comunque un numero ragguardevole in termini numerici, e pertanto si rende opportuno riproporre una asta pubblica al fine di favorire la massima concorrenza, tenendo anche presente la natura dell'oggetto della gara, che vede in continua evoluzione i soggetti agenti nel rispettivo mercato;

CONSIDERATI i verbali del Gruppo di Lavoro "Strategie Acquisti" agli atti dell'Ufficio competente;

La presente deliberazione non rientra nella tipologia di atti soggetti alle procedure di concertazione *CON LE PARTI SOCIALI*;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di approvare gli schemi dei seguenti documenti di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Bando di Gara;
 - Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
 - I. capitolato tecnico,
 - II. Fac-simile dichiarazioni: Fac-simile 2.1 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, Fac-simile 2.2 - Dichiarazione ex art.17 legge n.69/1999 e dichiarazione sostitutiva di ottemperanza ex art.17 legge n.69/1999, Fac-simile 2.3 - Dichiarazione sul possesso dei requisiti di gara;
 - Offerta Economica;
 - Convenzione per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati;
- 2) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, ad effettuare le pubblicazioni previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sui seguenti quotidiani: " Il Sole 24 Ore", " Il Tempo", " Il Messaggero" nonché sulla G.U.C.E., sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lazio ;
- 3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, a nominare, con successivo provvedimento, la Commissione di gara;
- 4) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, a firmare tutta la documentazione di gara nonché ad apportare alla stessa le eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie;
- 5) di rinviare ad una successiva determinazione dirigenziale per l'impegno di spesa necessario alle pubblicazioni suindicate previste per legge, per il pagamento del gettone di presenza ai membri del Gruppo di Lavoro "Strategie Acquisti" nonché ai membri facenti parte della Commissione di Gara.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

17 MAG. 2004



IL PRESENTE A LUGATO
SI ESTENDE DI N. 4 PAGINE



ALLEG. alla DELIB. N. 381

DEL 04 MAG. 2004

BANDO DI GARA
Pubblico Incanto

1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Lazio, nella qualità meglio specificata nelle premesse degli atti di gara, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, tel. 06.51683556, fax. 06.51684277, sito internet: www.regione.lazio.it sezione bandi di gara.

2a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 358/92 per n.640 lotti con aggiudicazione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 358/92 modificato ed integrato dal d.lgs. 20 ottobre 1998 n.402.

2b) Forma della fornitura: acquisto di specialità medicinali ed emoderivati per le Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio (di seguito Aziende Sanitarie); le Aziende Sanitarie potranno effettuare gli ordinativi di fornitura a decorrere dall'approvazione del verbale di aggiudicazione da parte della Regione Lazio ed i fornitori si obbligano, a decorrere dal medesimo termine, ad eseguire gli ordinativi di fornitura effettuati dalle Aziende Sanitarie.

Successivamente con l'aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una Convenzione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non dovesse consegnare entro il termine indicato la documentazione richiesta, è facoltà della Regione Lazio dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario ed incamerare la cauzione provvisoria ed eventuale risarcimento del maggior danno.

Le Aziende che utilizzeranno la Convenzione saranno le sole ed esclusive responsabili per le obbligazioni derivanti dai singoli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna di esse.

3a) Luogo di esecuzione: Regione Lazio.

3b) Natura dei prodotti da fornire: fornitura annuale con possibilità di proroga e/o rinnovo di ulteriori 12 mesi di specialità medicinali ed emoderivati, suddivisa in n. 640 lotti.

3c) Quantità dei prodotti: la fornitura, per i quantitativi indicativi sotto elencati, ha un valore complessivo presunto di ████████-IVA esclusa (inteso quale somma dei valori complessivi dei singoli lotti) ed è suddivisa come da elenco " Allegato A" al capitolato tecnico (Allegato 1 al disciplinare di gara).



I quantitativi previsti, che si devono intendere come puramente indicativi (ad eccezione degli emoderivati) non sono vincolanti né per le Aziende Sanitarie né per la Regione Lazio, in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene ed alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico.

La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori di quelli indicati per semplici voci.

3d) Offerte parziali e/o condizionate: non sono ammesse.

4. Durata della Convenzione: La Convenzione ha durata 12 (dodici) mesi e potrà essere prorogata e/o rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio, così come disciplinato negli atti di gara.

5a) Indirizzo presso il quale possono essere richiesti gli atti di gara: Regione Lazio, all'indirizzo o fax di cui al punto 1, in orario di ufficio nei giorni feriali.

5b) Termine per la richiesta dei documenti: entro il termine delle ore 12,00 del giorno 6 luglio 2004.

5c) Pagamento per ottenimento documenti: il rilascio di copie dei documenti di gara è subordinato al pagamento di 0,10 euro a facciata per un totale di n. facciate. Il richiedente dovrà eseguire preventivamente il versamento sul conto corrente postale n. 00785014 o conto corrente bancario n. 1/75 (ABI 3002-CAB 3300) intestati alla Regione Lazio, indicando la giusta causale ed allegando la ricevuta all'istanza per l'accesso agli atti.

6a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9 luglio 2004, pena l'esclusione dalla gara.

6b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7-00145 Roma, Dipartimento Economico-Occupazionale, Direzione Regionale Bilancio e Tributi, Area 3B6.

6c) Lingua: italiana

7a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: il legale rappresentante del concorrente o persona munita di procura generale o speciale.

7b) Data, luogo, ora dell'apertura delle offerte: La stazione appaltante procederà il giorno 12 luglio alle ore 10,00 all'apertura della busta n.1. Le sedute di gara si svolgeranno presso gli Uffici della Regione Lazio, via R.R. Garibaldi n. 7-00145 Roma. L'Ufficio ove si svolgeranno le operazioni di gara verrà comunicato lo stesso giorno dall'Ufficio-passi regionale.

Eventuali variazioni saranno comunicate per posta, mezzo fax oppure per posta elettronica, dalla stazione appaltante a tutti coloro che presenteranno offerta.



8) Eventuali cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria in misura fissa pari ad € 5.000,00. Inoltre l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione/i definitiva/e, nonché idonea copertura assicurativa r.c., secondo le modalità e le condizioni

1) Condizioni minime di partecipazione: per ogni lotto, ciascun concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve soddisfare, oltre a quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni minime:

a) essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;

b) essere iscritto per attività relative alla presente fornitura nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 358/1992 s.m.i., e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e/o commercializzazione dei prodotti offerti;

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f del d.lgs. 358/1992; aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale d'impresa, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiore al doppio del valore complessivo presunto del lotto per cui si partecipa, oppure, in alternativa, presentazione di referenza bancaria;

d) aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato specifico, al netto dell'IVA, relativo a forniture analoghe a quella del lotto cui si partecipa, non inferiore al valore complessivo presunto del lotto cui si partecipa, oppure, in alternativa, presentazione di referenza bancaria.

Per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando.



R.T.I. e Consorzi dovranno osservare, a pena di esclusione, le condizioni minime stabilite nel Disciplinare di gara. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c, con altre imprese che partecipano singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Detto ultimo divieto vale solo per le offerte presentate nell'ambito dello stesso lotto e non opera quando le offerte si riferiscono a lotti differenti.

Sono altresì escluse dalla gara le Imprese concorrenti coinvolte in situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o lesive della concorrenza del mercato.

12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 (centottanta) giorni solari a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricevimento delle offerte.

13) criterio di aggiudicazione: per singolo lotto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) d. lgs. 358/92

La Regione Lazio si riserva la facoltà di: a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate per lotto venga ritenuta idonea; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (per lotto); c) aggiudicare anche solo uno o più lotti; d) sospendere o non aggiudicare la gara, senza alcun diritto del/dei partecipanti alla procedura di richiesta risarcimenti e/o indennità;

14) Varianti: non sono ammesse.

15) Altre indicazioni: le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e la altre informazioni sono contenute negli atti di gara.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto alla Regione Lazio, all'indirizzo di cui al punto 1), anche solo via fax al seguente numero 06.51684277, nella persona della dr.ssa Teresa Franco, quale responsabile del procedimento, entro e non oltre il 2 luglio 2004; le risposte saranno inviate esclusivamente al richiedente, tramite raccomandata o a mezzo fax e saranno disponibili per tutti i concorrenti sul sito www.regione.lazio.it sezione bandi di gara.

16) Avviso di preinformazione: --

17) Data di spedizione del Bando: 17/05/2004

18) Data di ricezione del Bando: -----



IL PRESENTE ALLEGATO SI COM-
PONE DI N° 13 PAGINE



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

*Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 C.A.P. 00145 Roma
Tel. 0651683556 – Fax 0651684277
Sito Internet: www.regione.lazio.it – Sezione Bandi di Gara*

**DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ED EMODERIVATI PER LE
AZIENDE USL ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LAZIO**



PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992 integrato dal d.lgs.n.402 del 20 ottobre 1998 in 638 (seicentotrentotto) lotti, indetta dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n° 16 del 3 agosto 2001 e relativi atti attuativi, nonché ai sensi dell'art. 59 legge n° 388/2000 così come modificato dal comma 167 art.2 della legge n.350/2003, per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea in data 17/05/04 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che per estratto sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Tempo" ed "Il Messaggero";

In esecuzione della suddetta legge e dei relativi atti attuativi, approvati per favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema sanitario della Regione Lazio, è stato stipulato tra la stessa Amministrazione Regionale e le Aziende USL e Ospedaliere della Regione Lazio (di seguito anche solo Aziende Sanitarie) un Accordo con il quale si è determinato di procedere congiuntamente all'acquisto di beni e servizi, secondo le seguenti modalità:

- le Aziende Sanitarie hanno delegato l'Amministrazione Regionale ad effettuare la procedura di scelta del contraente e/o dei contraenti, agendo in nome e conto delle stesse così da far ricadere, all'atto dell'aggiudicazione, gli effetti della Convenzione che sarà stipulata con l'aggiudicatario di ciascun lotto direttamente nella sfera giuridica delle medesime Aziende Sanitarie;
- l'Amministrazione Regionale, in forza della suddetta delega, procede quindi all'aggiudicazione di ciascun lotto per il soddisfacimento del fabbisogno delle Aziende Sanitarie sottoscriventi l'accordo;
- I quantitativi previsti che si devono intendere come puramente indicativi, ad eccezione dei lotti relativi agli emoderivati (dal lotto n.1 al lotto n.37 compreso) non sono vincolanti né per le Aziende Sanitarie né per la Regione Lazio, in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene ed alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori di quelli indicati per singole voci.

1. OGGETTO

Con l'aggiudicatario di ciascun lotto della presente gara (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà stipulata una Convenzione, ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 388/2000 così come modificato dal comma 167 art.2 della legge n.350/2003 e dell'art. 6 della Legge Regionale n. 16/2001, con la quale il Fornitore medesimo si obbliga a fornire alle Aziende Sanitarie, le specialità medicinali ed emoderivati, come meglio specificato nel Capitolato tecnico. I singoli ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie saranno efficaci dal giorno dell'approvazione dei verbali di aggiudicazione. Il Fornitore sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione se entro il termine fissato dalla Regione Lazio non avrà stipulato l'apposita Convenzione

Le condizioni, i requisiti e le modalità di esecuzione delle forniture sono stabilite, oltre che nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei relativi Allegati.

2. DURATA

Con riferimento a ciascun lotto, la Convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data dell'approvazione dei verbali di gara, e potrà essere prorogata e/o rinnovata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio.

La Regione Lazio si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Regione medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la corretta prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.





3. PROCEDURA DI GARA

La procedura di scelta del contraente è quella del pubblico incanto, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i.

Il criterio d'aggiudicazione è quello previsto dall'art.19, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. n. 358/92, cioè a favore del prezzo più basso, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.5.

La Regione Lazio si riserva il diritto a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate per il singolo lotto venga ritenuta idonea, b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, c) di aggiudicare anche solo uno o più lotti, d) di sospendere o non aggiudicare la gara; in ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o lesive della concorrenza nel mercato.

3.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, dovrà pervenire alla Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 cap 00145 Roma, Ufficio Accettazione (piano terra) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 9 luglio 2004 pena l'irricevibilità della stessa.

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo sui lembi di chiusura e recante a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la firma, recante altresì all'esterno:

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4), comprensivo possibilmente del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica ove inviare comunicazioni inerenti la gara:

- gli estremi del destinatario: Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, 00145 Roma,
- Dipartimento Economico-Occupazionale, Direzione Regionale Bilancio e Tributi, Area 3B6;
- la dicitura "Pubblico incanto per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati- Offerta - Lotto/i....."

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Lazio ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, tutte sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, sui lembi di chiusura, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la firma, recanti altresì all'esterno:

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4), comprensivo, possibilmente, del numero di telefono, fax e

indirizzo di posta elettronica ove inviare comunicazioni inerenti la gara;

- gli estremi del destinatario: Regione Lazio, Dipartimento Economico-Occupazionale, Direzione Regionale Bilancio e Tributi, Area 3B6 Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma. Le buste dovranno essere non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto) e dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto di seguito specificati:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
✉ N°1	<i>Pubblico incanto per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati Lotti/..... - Documentazione amministrativa</i>	Documentazione amministrativa di cui al paragrafo 3.2 del presente disciplinare di gara
✉ N°2	<i>Pubblico incanto per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati - Offerta tecnica</i>	Documentazione tecnico-qualitativa di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara
✉ N°3	<i>Pubblico incanto per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati Offerta economica</i>	Dichiarazione d'offerta di cui al paragrafo 3.4 del presente Disciplinare di gara



Pertanto, si ribadisce, il plico dovrà contenere:

- un'unica busta "1" contenente la documentazione amministrativa.
- una unica busta "2" contenente le schede tecniche dei prodotti per cui viene presentata offerta;
- una unica busta "3" contenente l'offerta economica.

3.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N. 1)

La Busta n. 1 "*Pubblico incanto per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati Lotti/.....- Documentazione amministrativa*" dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, un elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- A) Copia del presente disciplinare di gara, senza aggiunte o integrazioni, debitamente timbrato e sottoscritto in modo leggibile per accettazione e siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;
- B) Copia del capitolato tecnico (allegato 1 del disciplinare di gara), senza aggiunte o integrazioni, debitamente timbrato e sottoscritto in modo leggibile per accettazione e siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;
- C) Copia dello schema di convenzione (allegato 4 al disciplinare di gara) non compilato e senza aggiunte o integrazioni, debitamente timbrato e sottoscritto in modo leggibile per

accettazione e siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;

- D) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 o dichiarazione sostitutiva dello stesso in lingua italiana (conforme al facsimile 2.1 di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare di gara), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese; ovvero per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente; si rammenta che la validità temporale della dichiarazione è di 6 (sei) mesi in conformità alla validità temporale stabilita per il relativo certificato sostituito dalla suddetta dichiarazione;
- E) dichiarazione ex art. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nonché dichiarazione sostitutiva del certificato di ottemperanza ex art. 17 medesima legge, entrambe in lingua italiana, rese dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (conforme al facsimile 2.2 di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare di gara); qualora in luogo della dichiarazione sostitutiva sia prodotta la certificazione in originale o copia autentica rilasciata dagli uffici competenti, la stessa non dovrà avere data antecedente a quella del Bando di gara, in alternativa la certificazione, purché in corso di validità dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente, ai sensi delle Circolari n. 41/2000 e n. 79/2000 del Ministero del Lavoro;
- F) dichiarazione in lingua italiana, conforme al facsimile 2.3 di cui all'Allegato 2 del Disciplinare di gara, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia del documento di identità, attestante, tra l'altro, il possesso dei requisiti morali, professionali ed economico-finanziari;
- G) Documentazione per la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, da rendere, eventualmente (vedi art.11 lett.d) del Bando di Gara) , attraverso la presentazione di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato, in originale, con data successiva alla pubblicazione del bando ed espressamente indirizzata alla Regione Lazio.
- H) documento, valido per la durata di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta presentata, da prestarsi in misura fissa, pari a € 5.000,00 a prescindere dal numero di lotti per i quali si presenta offerta da prestarsi: con fideiussione, polizza assicurativa, o in caso di cauzione in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 1/75 (codice ABI 03002, codice CAB 03300), intestato alla Regione Lazio, presso Banca di Roma (Tesoreria) – Agenzia n. 151, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, CAP 00145;
- I) in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:
- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n.358/92 e successive modifiche;

quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente i cui poteri risultino dal certificato o dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla precedente lettera D); in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara).





Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000,
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, L'Amministrazione Regionale si riserva di procedere, a campione, a verifiche d'ufficio.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000.

3.3 OFFERTA TECNICA (BUSTA N. 2)

La busta n. 2 " Pubblico incanto per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati- Offerta tecnica", dovrà contenere :

- scheda tecnica di ogni singolo prodotto per il quale viene presentata offerta nonché, **eventualmente**, ogni altra documentazione a carattere tecnico che il concorrente ritenga utile; qualora tale documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere **eliminata** con qualsiasi mezzo utile, **pena l'esclusione dalla gara.**

Tutta la documentazione contenuta nella busta "2" dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta n. "1". (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4).

3.4 OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N. 3)

La Busta n. 3 "***Pubblico incanto per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati - Offerta Economica***" dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, l'offerta economica redatta utilizzando la scheda di offerta allegata al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3), debitamente compilata.

I prezzi netti di offerta, IVA esclusa, potranno essere espressi in Euro fino al quinto decimale, sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà presa in considerazione l'espressione più favorevole per la Regione Lazio.

La Dichiarazione d'offerta dovrà essere firmata e timbrata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "1" (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara).

Ove possibile il prezzo di riferimento preso in considerazione, al fine dell'applicazione della percentuale di sconto, è riferito alla confezione più vantaggiosa.

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto nell'allegato A del Capitolato tecnico, in termini di ATC, principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

In ogni caso, i prezzi unitari netti offerti dovranno essere espressi e, comunque, si intenderanno, onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Il prezzo di aggiudicazione per ciascun prodotto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo casi di variazione di prezzo conseguenti a disposizioni normative a cui la Ditta fornitrice deve necessariamente adeguarsi, in tale evenienza, resterà **comunque ferma la % di sconto stabilita al momento dell'aggiudicazione**. Dette variazioni dovranno essere comunicate per iscritto alle Aziende Sanitarie ed alla Regione Lazio entro 10 giorni dalla data del provvedimento.

In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il

prezzo più conveniente per le Aziende Sanitarie. Anche nel caso di discordanza tra il prezzo risultante dall'applicazione della percentuale di Sconto Offerto e il Prezzo Unitario Offerto, al netto dell'IVA, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per le Aziende Sanitarie.

1. Arrotondamenti secondo la nomenclatura riguardante l'introduzione di Euro; decreti della data 1999;
2. Scorpo IVA: $100/(100+ALIQUEOTA\ IVA)$ arrotondato al quinto decimale;
3. Prezzo al pubblico IVA esclusa: $PREZZO\ AL\ PUBBLICO \times SCORPO\ IVA$, con arrotondamento al secondo decimale;
4. Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa: $PREZZO\ AL\ PUBBLICO / QUANTITA' PER CONFEZIONE$, con arrotondamento al quinto decimale;
5. Sconto offerto per lotto: $100-(PREZZO\ OFFERTO\ UNITARIO\ IVA\ ESCLUSA / PREZZO\ AL\ PUBBLICO\ UNITARIO\ IVA\ ESCLUSA \times 100)$ con arrotondamento al secondo decimale;
6. Totale offerto per prodotto: $QUANTITA' RICHIESTA \times PREZZO\ OFFERTO\ UNITARIO$ con arrotondamento al secondo decimale;
7. Valore dello sconto aggiuntivo: $(TOTALE\ OFFERTO\ PER\ LOTTO \times SCONTO\ AGGIUNTIVO)/100$, con arrotondamento al secondo decimale.

3.5 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ciascun singolo lotto della presente gara verrà aggiudicato ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.358/1992 e s.m.i., **al prezzo più basso**, secondo le modalità di seguito stabilite.

L'aggiudicazione verrà effettuata seguendo il criterio di scelta del più basso valore complessivo del lotto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Disciplinare di gara e relativi Allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete; non saranno prese in considerazione offerte parziali.

Per lo svolgimento delle attività di gara la Regione Lazio nominerà un'apposita Commissione.

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione in seduta pubblica e con previa comunicazione, anche solo a mezzo fax o e-mail ai partecipanti qualora fosse in data diversa da quella prevista nel Bando. In detta seduta la Commissione procederà alla verifica dell'integrità e dei termini di ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'esame del contenuto dei documenti della busta n. 1.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti e nell'interesse delle Aziende Sanitarie, il concorrente verrà invitato, anche solo a mezzo fax qualora non fosse presente alla seduta il rappresentante della società, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 358/1992 e successive modifiche.

Successivamente, e previa verifica della documentazione della busta n. 2, la Commissione, in seduta pubblica procederà all'apertura delle buste n.3 recante la dizione " **Pubblico incanto per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati- offerta economica**" ed alla lettura dei prezzi offerti;

La Commissione, effettuate le necessarie verifiche, provvederà alla redazione della graduatoria, aggiudicando ogni singolo lotto al concorrente che risulterà primo in ciascuna delle medesime graduatorie definitive.

In caso di **ex aequo** nel primo posto della graduatoria provvisoria, si procederà, se possibile seduta stante, come segue:

- a) Se i concorrenti che hanno presentato le offerte migliori sono presenti, saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta indicando segretamente una riduzione del prezzo in busta chiusa, che varrà quale nuova offerta che sostituirà la precedente.



Se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà agli stessi formale miglioria scritta in busta chiusa, nei tempi e con le modalità che verranno indicate, che varrà quale nuova offerta che sostituirà quella precedente;

- b) qualora la suddetta procedura non avesse esito positivo si procederà ad un secondo tentativo di miglioria, secondo le stesse modalità di cui al punto *sub a)*.
- c) in caso di parità di prezzo si procederà alla divisione paritetica del lotto tra le ditte interessate, a fronte di un ulteriore sconto minimo del 10%. Tale ulteriore sconto sarà richiesto ai legali rappresentanti delle ditte muniti di apposita delega/procura, presenti al momento dell'apertura delle buste.
- d) Nel caso in cui all'esito delle procedure di ribasso, di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le offerte risultino ancora *ex aequo* si procederà mediante sorteggio.

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, il legale rappresentante o persona delegata munita di procura.

La Regione Lazio provvederà, comunque, a comunicare l'avvenuta aggiudicazione al concorrente risultato primo nella graduatoria definitiva.

Nel caso in cui la Società aggiudicataria producesse confezioni con quantità diverse di principio attivo, l'Azienda Sanitaria od Ospedaliera si riserva la possibilità di chiedere la confezione più idonea alle proprie esigenze terapeutiche, purchè offerte allo stesso prezzo.

3.6 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Nel termine indicato dalla Regione che decorrerà dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà, a pena di **revoca dell'aggiudicazione**, far pervenire alla Regione Lazio quanto segue:

1. dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante "*di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa*", nonché "*di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali*", resa:

- ✓ per le ditte individuali: dal titolare,
- ✓ per le società in nome collettivo: da tutti i soci,
- ✓ per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari,
- ✓ per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

In caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, sarà necessario produrre un certificato/i equipollente/i ovvero apposita/e attestazione/i rilasciata/e dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana o dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, ovvero, dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza. Per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, dovrà essere prodotto un certificato equipollente.

3. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di cui al successivo paragrafo 6;

4. dichiarazione attestante l'esistenza di una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi r.c. connessi alle attività oggetto del contratto, con massimale pari ad almeno 500.000 euro ad evento ovvero polizza assicurativa;

5. per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;



E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di produrre tutta la documentazione in lingua italiana, in originale o in copia autenticata ovvero copia conforme ove previsto dalla legge.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

L'aggiudicatario di ciascun lotto, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri del suo rappresentante al momento della sottoscrizione della Convenzione medesima, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge.

Nel caso in cui nel corso della fornitura dovessero verificarsi modificazioni rilevanti per le Aziende Sanitarie (cessazione attività produttiva, cessione titolarità commercializzazione del prodotto, etc) dovranno essere comunicate immediatamente dall'aggiudicatario alle Aziende Sanitarie.

Con l'aggiudicatario definitivo di ciascun lotto verrà stipulata una Convenzione, conforme all'Allegato 4, Schema di Convenzione, del presente Disciplinare di gara.

Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento motivato nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

Gli ordinativi di fornitura potranno essere emessi dalle Aziende Sanitarie dal giorno della comunicazione della determinazione di approvazione dei verbali di gara. L'aggiudicatario potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione se nel termine fissato dalla Regione Lazio non avrà firmato l'apposita Convenzione. Di detta decadenza la Regione Lazio ne darà immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie con l'indicazione del nuovo aggiudicatario.

4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI.

È ammessa la partecipazione alla gara di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art.10 D.Lgs. n. 358/1992, di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Per ogni lotto non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né come facente parte di R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dell'impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l'impresa partecipa.

I concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- il plico contenente l'offerta e le buste 1, 2,3 dovranno riportare all'esterno l'infestazione:
 - di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, con l'indicazione dell'impresa designata quale mandataria;
 - dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

con riferimento al contenuto della busta 1:

- la documentazione di cui alle lettere A), di cui al paragrafo 3.2 del presente Disciplinare di gara, dovrà essere sottoscritta:
 - dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta,
 - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;





- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio; il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero la dichiarazione sostitutiva dello stesso (punto D) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara), dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;
 - la dichiarazione ex art. 17 Legge n. 68/1999 e dichiarazione sostitutiva del certificato di ottemperanza ex art. 17 Legge n. 68/1999 di cui alla lettera E) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara, dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate
 - la dichiarazione conforme al *facsimile 2.3*, di cui alla lettera F) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara, dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;
 - con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione (lettera F) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara), il requisito di cui al **punto 11, lettera b)**, del **Bando di gara** dovrà essere posseduto da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;
 - con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione (lettera F) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara), il requisito di cui al **punto 11, lettera c)**, del **Bando di gara** dovrà essere posseduto da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate
 - con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione (lettera F) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara), il requisito di cui al **punto 11, lettera d)**, del **Bando di gara** dovrà essere posseduto:
 - in caso di R.T.I., (ad eccezione dei produttori di emoderivati lotti dal n.1 al 37) nella percentuale almeno del 60% dall'Impresa mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle Imprese mandanti, per ciascuna delle quali, in ogni caso, è richiesta una percentuale minima del 20% a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto;esclusivamente in caso di R.T.I. tra produttori di emoderivati (lotti dal n.1 al n.37) si prescinde dalle percentuali ma è possibile raggrupparsi fino ad un massimo di tre società a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto;
- In ogni caso, è necessario specificare la percentuale di fornitura che farà, in seguito all'aggiudicazione, ogni singola ditta facente parte del R.T.I. anche se gli ordinativi delle ASL saranno inviate solo al capogruppo.
- in caso di Consorzio, quando non sia posseduto per l'intero dal Consorzio stesso, da ciascuna Impresa consorziata nella percentuale minima del 20% e cumulativamente per l'intero 100%;
 - con riferimento al contenuto della dichiarazione (lettera F) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara), il requisito di cui al **punto 11, lettera d)**, del **Bando di gara** dovrà essere posseduto:
 - in caso di R.T.I., cumulativamente per l'intero 100% dal raggruppamento e nella percentuale di almeno il 10% dall'Impresa mandataria;
 - in caso di Consorzio, per l'intero 100% dal Consorzio stesso, ovvero cumulativamente dalle Imprese consorziate;
 - la referenza bancaria di cui alla lettera G) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese raggruppande, raggruppate ovvero consorziate;
 - la cauzione provvisoria di cui alla lettera H) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., dalla Impresa mandataria (o designata tale), ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo;

con riferimento al contenuto delle buste 2 e 3:

- la documentazione tecnica e la dichiarazione d'offerta, dovrà essere firmate:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi;

- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di aggiudicazione, anche di un singolo lotto ad un R.T.I. o Consorzio, la documentazione di cui precedente **paragrafo 3.6** del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata con le modalità di seguito indicate:

- le dichiarazioni di cui al punto 1., il certificato di cui al punto 2, del predetto paragrafo 3.6, dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate, ovvero, sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio,

- la cauzione definitiva (art.6 del presente disciplinare) dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria ovvero dal Consorzio; esclusivamente per i lotti relativi agli emoderivati (dal n.1 al n.37) potrà anche essere presentata da ogni impresa raggruppata in percentuale alla propria quota di partecipazione purchè la somma corrisponda al 5% dell'importo complessivo di aggiudicazione; la polizza assicurativa al punto 4 del predetto paragrafo 3.6, dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria, ovvero dal Consorzio;

- la documentazione di cui al punto 6, del predetto paragrafo 3.6, dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.

Sempre in caso di aggiudicazione e sempre nel termine che sarà indicato dalla Regione e che decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovranno inoltre essere prodotti:

- copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e rappresentanza alla Impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio che attesti, in termini percentuali, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate.

5. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalle disposizioni, in quanto compatibili, dell'art. 18 della Legge n. 55/90.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art.18 della Legge n.55/90 e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:

a) il concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende subappaltare (cfr. facsimile 2.3 dell'Allegato 2 del presente Disciplinare di gara);

b) l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

c) con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificati o dichiarazioni sostitutive di: casellario giudiziale, ottemperanza ex art. 17 L. n.68/99, autorizzazioni, ecc.);

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n.575/65 e successive modificazioni.

È fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, Legge n. 55/90, di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni di quanto subappaltato.

6. CAUZIONI DEFINITIVE



Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto di fornitura, l'aggiudicatario è tenuto a costituire nei termini di cui agli adempimenti sopra descritti, per ciascun lotto, una cauzione definitiva in favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, di importo pari al 5% dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, rispetto alle quantità poste a gara.

Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e garantire l'adempimento degli obblighi tutti previsti nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere al Fornitore una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. Ciascuna cauzione definitiva sarà infruttifera e dovrà essere costituita in una delle forme stabilite dalla Legge n.348/1982, ovvero:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato presso Banca di Roma, Agenzia n. 151 c.c.b. 1/75 ABI 03002 CAB 03300;
- mediante specifica fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - essere incondizionata,
 - prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Regione Lazio, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.,

La cauzione definitiva verrà restituita al contraente al completo ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione e/o dalle Aziende Sanitarie.

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 675/1996 ("legge sulla privacy").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Lazio compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nelle buste 1, 2 e 3 vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione della Convenzione, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 22, legge 675/1996.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e



trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati a :

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990

Diritti del concorrente interessato.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge 675/1996.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge 675/96, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione della Convenzione, nonché con l'accettazione degli Ordinatori di fornitura, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica (busta 2 - Offerta tecnica) se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.: in tal caso la Regione Lazio non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica l'Amministrazione consentirà l'accesso, ma non l'estrazione di copia.

8. ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Con riferimento a ciascun lotto, tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione della Convenzione (oneri e spese notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

L'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro 5 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione di richiesta.

Tutte le spese, nessuna esclusa, relativa alla preparazione, al confezionamento, al trasporto, alla consegna dei prodotti da fornire, nonché quelle relative alle prestazioni del personale ed ogni altro onere derivante direttamente o indirettamente dal presente appalto, è a totale carico del soggetto aggiudicatario di ciascun lotto.

Le modalità di esecuzione contrattuale, i tempi di consegna, le penali ed ogni altra condizione contrattuale, sono stabilite nell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

9. ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Capitolato tecnico
- Allegato 2 – Facsimile dichiarazioni:
 - *Facsimile 2.1* dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese,
 - *facsimile 2.2* dichiarazione ex art. 17 Legge n. 68/1999 e dichiarazione sostitutiva del certificato di ottemperanza ex art. 17 Legge n. 68/1999,
 - *facsimile 2.3* dichiarazione sul possesso dei requisiti di gara,
- Allegato 3 – Offerta economica
- Allegato 4 – Schema di Convenzione



IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE
DI N° 6 PAGINE



Regione Lazio
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n 7. – CAP 00145 Roma -
Tel.0651683556- Fax 0651684277-
Sito Internet: www.regione.lazio.it - Sezione Bandi di gara

CAPITOLATO TECNICO
per la fornitura annuale di specialità medicinali ed emoderivati per le Aziende
USL ed Ospedaliere della Regione Lazio

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE



Capitolato tecnico

Timbro e
sigla.....

Pagina 1 di 6



PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992 integrato e modificato dal d.lgs.n.402 del 20 ottobre 1998, indetta dalla Regione Lazio, giusto art. 6 legge Regionale n. 16/2001 e relativi atti attuativi, ed ai sensi dell'art. 59 Legge n. 388/2000, per la fornitura suddivisa in n.640 (seicentoquaranta) lotti, di specialità medicinali ed emoderivati per le Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio (d'ora in avanti Aziende Sanitarie) di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 17 maggio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Messaggero, Il Sole 24 ore ed Il Tempo.

1. Requisiti di prodotto

Le specialità medicinali e gli emoderivati riportati nelle tabelle dell' Allegato A del presente capitolato dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- **Conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia; qualora nel corso della validità della convenzione, sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.**
- Conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione secondo quanto approvato dal Ministero della Salute con il Decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del Fornitore, la descrizione del prodotto e relativo quantitativo; in particolare, sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione
- Conformità degli eccipienti alla normativa vigente;
- Vita residua di almeno il 2/3 al momento della consegna; i prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le vigenti disposizioni ministeriali. Gli emoderivati dovranno avere vita residua di almeno 1/2. Per gli emoderivati (lotti dal n.1 al n.37 compreso) le Ditte fornitrici dovranno fornire all'atto della consegna per ogni lotto consegnato copia del certificato relativo al controllo rilasciato dalle competenti autorità sia per le produzioni nazionali, sia per i prodotti importati dall'estero, così come previsto dalla vigente normativa; limitatamente ai lotti dal n.605 al 637 compreso, i prodotti devono essere comprensivi dei relativi set di somministrazione, il cui prezzo dovrà essere pari a zero.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo).

Le specialità medicinali ed emoderivati richieste dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il

Capitolato tecnico

Timbro e
sigla.....

prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. In particolare, sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione. L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di prodotti offerti e forniti, resta a totale e completo carico del fornitore, che, rendendosene garante sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

I quantitativi previsti, ad eccezione dei lotti relativi agli emoderivati (dal lotto 1 al lotto 37 compreso), che si devono intendere come puramente indicativi, non sono vincolanti né per le Aziende sanitarie, né per la Regione Lazio, in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene ed alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori di quelli indicati per singole voci.

Per gli emoderivati (dal lotto 1 al lotto 37 compreso), l'aggiudicatario è tenuto, su richiesta scritta della Regione Lazio da inviarsi nel periodo di efficacia della Convenzione, ad incrementare la quantità prevista fino a concorrenza del limite di cui all'art. 11 R.D. n. 2440/23 e dell'art. 27 del D.M. Ministero Economica e Finanza del 28.10.85.

Per forme farmaceutiche orali potranno essere considerate ugualmente valide, a giudizio della Commissione le offerte per compresse, confetti o capsule, ecc.

Per le forme farmaceutiche iniettabili, qualora lo stesso farmaco presenti due formulazioni (intramuscolo ed endovena) non espressamente indicate nel capitolato, con prezzo diverso, la Ditta potrà formulare una doppia offerta che sarà opportunamente valutata dalla Commissione. In tal caso il quantitativo sarà diviso equamente.

Il prezzo offerto sarà riferito al principio attivo, indipendentemente dalle diverse modalità di confezionamento o dai dispositivi medici inclusi, che non devono costituire oneri aggiuntivi.


2. Requisiti di servizio

2.1 Acquisizione ordinativi

Il servizio di ricezione e raccolta degli Ordinativi di fornitura dovrà essere attivo nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) dalle 8.00 alle 17.00, festivi esclusi.

Le modalità di trasmissione dell'Ordinativo possono essere:

- via fax;
- via posta con avviso di ricevimento;
- via web, secondo la normativa vigente;



Capitolato tecnico

Timbro e
sigla.....



È a carico del Fornitore ogni onere di controllo relativamente agli ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la convenzione.

Ogni singolo Ordinativo di Fornitura dovrà essere firmato e identificato dal numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria ed eventualmente da un numero d'ordine assegnato dal Fornitore.

I termini di consegna, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, per gli Ordinativi di Fornitura trasmessi via fax, o dalla data di ricezione da parte del Fornitore, nel caso di invio a mezzo posta.

Gli Ordinativi di Fornitura trasmessi via fax o via posta potranno essere revocati, attraverso comunicazione formale per fax, entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione; in questo caso, si dovranno considerare come mai trasmessi. Decorso il termine suddetto, l'eventuale revoca dell'Ordinativo dovrà essere previamente concordata tra le parti.

La revoca dell'Ordinativo verrà effettuata in ogni caso attraverso comunicazione formale, trasmessa via fax, e dovrà indicare il numero di protocollo dell'Ordinativo revocato.

Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura che recepisca le opportune correzioni. L'Azienda Sanitaria procederà ad emettere il nuovo Ordinativo sostitutivo del precedente e ad annullare l'Ordinativo incompleto, non corretto o non chiaro senza che il Fornitore possa pretendere alcunché.

2.2 Consegna

I prodotti devono essere consegnati all'Azienda Sanitaria che ha emesso l'Ordinativo di fornitura, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione del medesimo Ordinativo, in caso di invio via fax o alla data di ricezione nel caso di invio via posta, salvo casi di comprovata urgenza espressamente dichiarata.

Il Fornitore dovrà consegnare i prodotti all'indirizzo indicato nell'Ordinativo. La consegna sarà effettuata senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, nelle ore stabilite dall'Azienda stessa, libera di ogni onere, salvo l'IVA.

La consegna avverrà franco magazzino farmaceutico e dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti chiaro riferimento al nome e al n° di protocollo dell'ordine dell'Azienda Sanitaria, nonché al numero di lotto di produzione e alla data di scadenza della merce consegnata.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria ordinante, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.3 Gestione dei resi, fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione; nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate al paragrafo suindicato e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto al Fornitore per consegne presso indirizzi e/o uffici diversi rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo; l'eventuale consegna della merce presso indirizzi e/o uffici diversi non darà luogo al pagamento della relativa fattura, fermo restando l'obbligo del Fornitore di effettuare la consegna fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso di ritardi di consegna e/o qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale) l'Azienda Sanitaria applicherà le penali alle condizioni e termini meglio specificate al successivo paragrafo 2.4 Penali e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

Laddove i ritardi di consegna siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dall'aggiudicatario, per i conseguenti, eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.

2.3 Gestione dei resi

Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e prodotti forniti, oppure dalla successiva verifica quali-quantitativa o utilizzo dei medesimi prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevi:

difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato maggiore della quantità del prodotto ordinato),

difformità di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso),
ne darà comunicazione, via fax, al Fornitore attivando le pratiche di reso.

L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione per il ritiro la merce in eccedenza o non accettata entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà la corretta conservazione per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Dopo trenta giorni l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, Il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria e dell'eventuale n° d'ordine assegnato dal Fornitore.

2.3.1 Ritiro dei resi nel caso di difformità di quantità.





Il Fornitore è tenuto al ritiro dei prodotti in eccedenza, senza alcun addebito, secondo quanto stabilito. Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione di quanto previsto successivamente al paragrafo 2.4 Penali e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

2.3.2 Ritiro dei resi nel caso di difformità di qualità

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 5(cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, si procederà secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.4 Penali e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

2.4 Penali

Nel caso di ritardi di consegna, ovvero nel caso di consegna dei prodotti di qualità difforme da quella commissionata con relativa richiesta di sostituzione, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5% del valore dei prodotti in contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna, di cui al paragrafo 2.2 del presente Capitolato.

Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti dal presente capitolato, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.

L'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto presso terzi nei seguenti casi:

- 1) Mancata consegna o inesatto adempimento, entro il termine di consegna previsto, (5 giorni) giorni lavorativi.
- 2) contestazione dei prodotti consegnati e il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Comunque, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del menzionato termine di consegna, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'Azienda Sanitaria comunicherà per iscritto alla Regione Lazio l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La Regione Lazio, raccolte la/le segnalazione/i si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, effettuando tutte le verifiche necessarie, presso il fornitore e presso le Aziende Sanitarie. In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il contratto, qualunque sia la natura della contestazione, resterà in vita per la quantità non acquistata presso terzi.

Limitatamente agli emoderivati, considerata la particolarità del prodotto, l'applicazione delle penali si intende sospesa nel caso in cui la mancata consegna od il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del produttore.

IL PRESENTE
ALLEGATO È COMPOSTO
DA 12 PAGINE



Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – CAP 00145 Roma -
Tel.0651683556- Fax0651684277
Sito internet: www.regione.lazio.it - Sezione Bandi di gara

FACSIMILE DICHIARAZIONI

ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA





MODELLO 2.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____,
residente a _____ (_____) in Via _____ n.

in qualità di _____ e legale rappresentante della
_____, con sede in _____, via _____, codice fiscale
_____ e P. IVA _____, di seguito "Impresa"

oppure

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
_____ dal Notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____, e legale
rappresentante della _____, con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e P. IVA _____, di seguito "Impresa"

- ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, tenuto
dalla CCIAA _____, al numero _____, con sede in _____ Via
_____, n. _____, c.a.p. _____, costituita con atto del _____,
capitale sociale deliberato Euro _____, sottoscritto Euro _____, versato Euro
_____, termine di durata della società _____



che ha ad oggetto sociale _____

che l'amministrazione è affidata a: (*Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri*), i cui titolari o membri sono:

nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (*Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (*Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (*Consigliere*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: _____

Il/La sottoscritto/a _____, nella sua qualità, dichiara altresì:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel disciplinare di gara relativo alla _____ [riportare la dicitura della gara alla quale si partecipa] _____ che qui si intende integralmente trascritto;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

_____, li _____

IL DICHIARANTE n. q.





MODELLO 2.2

**ATTO DI NOTORIETÀ, NONCHÉ SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI
OTTEMPERANZA EX ART. 17 LEGGE N. 68/1999**

(articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____,
residente a _____ (_____) in Via _____ n.

_____ in qualità di _____ e legale rappresentante della
_____, con sede in _____, via _____, codice fiscale
_____ e P. IVA _____, di seguito "Impresa"

oppure

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
_____ dal Notaio in _____ Dott. _____, repertorio n. _____, e legale
rappresentante della _____, con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e P. IVA _____, di seguito "Impresa"

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- 1) *(per imprese con un numero di dipendenti sino a 35 unità)* che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n.68/1999, questa Impresa _____ (è/non è) _____ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e che la stessa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità e non ha effettuato nuove assunzioni;
- 2) *(per imprese con un numero di dipendenti superiore a 35 unità)* che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n.68/1999,

- questa Impresa _____ (è/non è) _____ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
- questa Impresa _____ (ha/non ha) _____ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _____ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art.9 della medesima legge, *(eventuale, in caso di situazioni particolari, ... avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale, ...)*,
- tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____.

Il/La sottoscritto/a _____, nella sua qualità, dichiara altresì:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla _____ [riportare la dicitura della gara alla quale si partecipa] _____ che qui si intende integralmente trascritto;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dalla Regione Lazio ai sensi dell'art.1456 cod. civ.

_____ li _____

IL DICHIARANTE n. q.

la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000





MODELLO 2.3

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

La dichiarazione che segue deve essere resa dal concorrente completa dei dati richiesti nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara.

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000



Facsimile

Spett.le
Regione Lazio
_____ n. _____
_____ - _____

**DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ED EMODERIVATI PER LE
AZIENDE USL ED
OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
- ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di farmaci e dei servizi connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio,

DICHIARA



1) che nel libro soci della medesima _____ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

..... %

..... %

..... %

totale 100 %

che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:

..... a favore di

..... a favore di

che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

..... per conto di

..... per conto di

..... per conto di

2) che l'Impresa è in possesso delle Autorizzazioni Ministeriali a produrre, importare ed immettere in commercio i farmaci per cui si concorre, ai sensi del D.Lgs 29/05/1991 n.178, ovvero delle autorizzazioni regionali a distribuire all'ingrosso i suddetti farmaci, ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 538, per la produzione e/o commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; in particolare gli estremi delle predette autorizzazioni sono:



_____;

- 3) che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 358/1992 e successive modificazioni, ed in particolare:
- a) che è società vigente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività commerciale;
 - b) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell'Organo di Amministrazione della società alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari e che, in caso di aggiudicazione a suo favore, si impegna a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato giudiziale (ovvero a produrre il relativo certificato);
 - c) che nell'esercizio della attività professionale dei legali rappresentanti dell'Impresa, e dell'Impresa medesima, non è stato commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione, non si è mai reso responsabile di aver svolto attività nei confronti dell'Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né di essersi reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
 - d) che l'Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o



quella del Paese di stabilimento;

e) che l'Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;

f) che il/i legale/i rappresentante/i dell'Impresa, non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del D.Lgs. n.358/1992;

4) che l'Impresa ha realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale d'impresa, al netto di IVA, non inferiore al doppio del valore complessivo presunto di ciascuno dei lotti per i quali chiede di partecipare, e segnatamente:

- anno ____ Euro _____ = (_____);
- anno ____ Euro _____ = (_____);
- anno ____ Euro _____ = (_____);

(da completare nel caso in cui non sia stata presentata la referenza bancaria)

5) che l'Impresa ha realizzato nell'ultimo triennio un fatturato specifico, al netto di IVA, per forniture analoghe a quella/e oggetto del/i Lotto/i per i quali si chiede di partecipare, non inferiore al valore complessivo presunto di ciascuno di detti lotti, e segnatamente:

- anno ____ Euro _____ = (_____);
- anno ____ Euro _____ = (_____);
- anno ____ Euro _____ = (_____);

(da completare nel caso in cui non sia stata presentata la referenza bancaria)

6) che per la ricezione delle lettere invito, nonché di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto c/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione



costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Registro prefettizio al n. _____, ovvero
in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. _____;

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/1996, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

9) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione,
questa potrà essere risolta di diritto dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

_____, li _____

Firma

*la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000*

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI
N. 5 PAGINE



Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO E TRIBUTI

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 - CAP 00145 Roma -
Tel. 06-5168.3556- Fax 06-5168.4277
Sito Internet: www.regione.lazio.it - Sezione Bandi e Concorsi

OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA





Nella busta "3" "Gara per la fornitura annuale di specialità medicinali ed emoderivati per le Aziende Usf ed Ospedaliere della Regione Lazio" – Lotto n. _____ (INDICARE IL NUMERO DI LOTTO PER CUI SI INTENDE OFFRIRE) - Offerta economica" dovrà essere contenuta una dichiarazione in carta semplice, conforme al facsimile di seguito riportato.

Tale dichiarazione di offerta dovrà, inoltre, contenere:

- a) l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della medesima;
- b) l'impegno a mantenere la percentuale di sconto offerto fissa ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro, e comunque s'intenderanno, al netto di IVA .

L'Offerta economica, inoltre, dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in calce per esteso ed in modo leggibile, da persona munita da comprovati poteri di firma.



FAC – SIMILE

Spett.le
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7
00145 ROMA

OFFERTA ECONOMICA
PER LA "FORNITURA ANNUALE DI SPECIALITA' MEDICINALI ED EMODERIVATI
PER LE AZIENDE USL ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO".

La _____ con sede in _____, Via _____, tel. _____, codice fiscale _____, partita IVA n. _____, rappresentata da _____ nella sua qualità di _____;

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dallo Schema di Convenzione per la "fornitura annuale di specialità medicinali ed emoderivati per le Aziende Usf ed Ospedaliere della regione Lazio" Lotto n. _____ (**INDICARE IL NUMERO DI LOTTO PER CUI SI INTENDE OFFRIRE**), come indicato nel Capitolato tecnico, per le Aziende Sanitarie, ai seguenti prezzi offerti al netto di IVA



La _____ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione, e nel Capitolato tecnico della presente gara e precisa altresì:

- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo alla data della presentazione di codesta offerta;
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Regione Lazio;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni dei costi siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che non sarà, pertanto, in nessun caso oggetto di revisione;
- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla _____, n° _____, presso la Banca _____, Agenzia _____, Codice ABI _____, Codice CAB _____.

La _____ prende infine atto che il Capitolato tecnico costituirà parte inscindibile e sostanziale della Convenzione che verrà eventualmente stipulato con la Regione Lazio.

Firma

Regione Lazio
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE _____

Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7. – CAP 00145 Roma -
Tel. 06.51683556 - fax 06.51684277
sito internet: www.regione.lazio.it – Sezione Bandi di gara



IL PRESENTE
ALLEGATO È
COMPRESO DA
20 PAGINE



G



**PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ED EMODERIVATI PER I
FABBISOGNI DELLE AZIENDE USL/AO
TRA**

Regione Lazio, nella qualità di seguito meglio specificata, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, in persona del Dott. Giorgio Camponi o suo delegato, in qualità di Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito per brevità anche "Regione");

E

.....con sede legale invia..... n....., capitale sociale € iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di..... n.- R.E.A. n....., P. IVA domiciliata ai fini del presente atto in, via n....., in persona del Dr.....nato a.....il..... documento di identità.....- legale rappresentante Dr- giusta poteri allo stesso conferiti da.....come da procura speciale n. rep. del, nella sua qualità (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

a) che con Legge Regionale n. 16 del 3 agosto 2001 e relativi atti attuativi la Regione ha avviato il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel proprio sistema sanitario al fine di determinare la riduzione della spesa delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici, nuove tecnologie innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology", quale ad esempio un portale internet per la realizzazione di un sistema di acquisti elettronici;

b) che, in tale contesto, la Regione ha invitato le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Sanitarie Ospedaliere rientranti nel proprio ambito territoriale a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati anche dalle altre Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione, ai prezzi ed alle altre condizioni previsti nelle Convenzioni medesime;

c) che in datadel..... l'Amministrazione Regionale, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere hanno sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordo approvato con Deliberazione della Giunta della Regione n.1032 del 26/07/02 con cui è stata data attuazione alla menzionata Legge Regionale;

d) che, sempre sulla base del sistema come sopra introdotto, nonché ai sensi dell'art. 59 legge n.388 del 23 dicembre 2000 - modificato dal comma 167 art.2 della legge 350/2003 - e dell'art. 2 del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001 n. 405, la stipula delle Convenzioni, quali la presente, dà origine ad un obbligo del Fornitore di dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura che verranno eventualmente emessi dai soggetti legittimati nel corso di validità ed efficacia della Convenzione;

e) che i singoli contratti di fornitura, in particolare, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie Locali e Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura nei quali saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, il luogo di esecuzione ed ogni altro elemento necessario alla sua esecuzione;

f) che la Regione delegata alla stipula, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei fornitori dei prodotti oggetto della presente fornitura occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali



e Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione medesima, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. del e inviato alla G.U.C.E. il 17 maggio 2004;

g) che il Fornitore è risultato aggiudicatario, per i prodotti di cui all'oggetto, della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Regione e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli altri atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

j) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Elenco dei prodotti aggiudicati e relativi quantitativi), l'Allegato "B" (Capitolato tecnico), l'Allegato "C" (Scheda Tecnica del Fornitore), l'Allegato "D" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "E" (Elenco delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Lazio che hanno sottoscritto o potranno sottoscrivere l'accordo approvato).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Lazio di cui all'Allegato "E") che possono utilizzare la Convenzione compatibilmente ai propri fabbisogni;
 - b) **Aziende Sanitarie Contraenti:** le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura e, quindi, effettivamente utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - c) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - d) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе risultato aggiudicatario a seguito della relativa procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - e) **Ordinativo di Fornitura:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie acquistano i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di specialità medicinate ed emoderivati, meglio specificati all'Allegato "A".
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti di cui all'Allegato "A", con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico;
3. La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione medesima le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
4. Tutti i quantitativi previsti nella Convenzione, sono determinati sulla base del quadro normativo di riferimento. I quantitativi previsti nella presente procedura di gara, (ad eccezione di quelli indicati per gli emoderivati) hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti né per le Aziende Sanitarie né per la Regione Lazio. L'aggiudicatario dei lotti relativi agli emoderivati (dal lotto n.1 al lotto n.37 compreso) è tenuto, su richiesta scritta della Regione Lazio da inviarsi nel periodo di efficacia della Convenzione, ad incrementare la quantità posta a gara sino a concorrenza del limite di cui all'art. 11 R.D. n. 2440/23 e dell'art. 27 del D.M. Ministero Economia e Finanza del 28.10.85.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Aziende Sanitarie che possono effettuare acquisti utilizzando la Convenzione devono intendersi quelle di cui all'Allegato "E"; a tale proposito la Regione ha comunicato a dette



Amministrazioni l'avvio della procedura relativa all'aggiudicazione della Convenzione e ne comunicherà la sua conclusione.

2. Le Aziende Sanitarie potranno utilizzare la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura, dalle stesse sottoscritti ed inviati al Fornitore, nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta, oltre che il luogo/ufficio di esecuzione; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Regione, con le modalità di cui al successivo articolo 6 comma 6.
3. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno considerati nei quantitativi oggetto della Convenzione stessa.
4. Il Fornitore dovrà, altresì, verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura non presenti i richiamati requisiti, sarà onere del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura opportunamente modificato. Il nuovo Ordinativo di Fornitura emesso dall'Azienda Sanitaria Contraente annullerà quello precedentemente emesso sostituendolo in ogni sua parte.
5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, esclusivamente entro i limiti ivi indicati, nei termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nei suoi allegati.

Articolo 6 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore, con le modalità
> meglio specificate nel Capitolato tecnico, dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende Sanitarie Contraenti.
2. Ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà necessariamente contenere i seguenti dati: intestazione dell'Azienda Sanitaria, intestazione del Fornitore, numero fax del Fornitore, data, riferimento alla Convenzione, numero progressivo dell'ordine, data di consegna (solo per gli ordinativi urgenti), luogo di consegna, orario di consegna, destinatario, nome commerciale del prodotto, forma farmaceutica, dosaggio/volume, quantità, prezzo unitario al netto di IVA, aliquota IVA, valore totale con IVA.
3. L'invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Aziende Sanitarie Contraenti nei giorni lavorativi (lunedì - venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 17:00 presso i recapiti del servizio di raccolta ordini del Fornitore di seguito indicati:
.....
.....
4. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà, da esercitarsi entro il termine di 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, di revocare o annullare l'Ordinativo di Fornitura medesimo, attraverso comunicazione scritta contenente l'indicazione del numero di protocollo dell'Ordinativo di Fornitura revocato o annullato inviata a mezzo fax; spirato il predetto termine il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
5. Spirato il termine, di cui al precedente paragrafo il Fornitore è tenuto (solo per gli ordinativi urgenti) , entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo, quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare riscontro all'Azienda Sanitaria Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura identificando lo stesso attraverso il numero di protocollo indicato dalla Azienda Sanitaria Contraente, l'eventuale numero d'ordine progressivo assegnato dal Fornitore, e del termine



entro il quale verrà effettuata la consegna, che dovrà essere necessariamente ricompreso nel termine perentorio di cui al successivo articolo 11, comma 6.

6. Qualora venga richiesto dalla Regione, il Fornitore ha l'obbligo di dare alla stessa riscontro, anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura, entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla ricezione della relativa richiesta, dovendo altresì dare ogni altra informazione prevista nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7 Durata

1. La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.
2. Tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, con conseguente incremento proporzionale dei quantitativi presunti.

Articolo 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella medesima Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della stessa e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura dalla stessa emesso e non già l'intera Convenzione.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara di cui alle premesse e negli Allegati "B" e "C" del presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti o, comunque, della Regione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna,



pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati;
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione, nonché alle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Ogni Azienda Sanitaria Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinatori di Fornitura dalla stessa emessi.

Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i prodotti oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;
 - b) manovrare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e ISO 9002;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinatori di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Aziende Sanitarie Contraenti e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;
 - g) comunicare tempestivamente alle Aziende Sanitarie Contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinatori di Fornitura emessi da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva ragione, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun

Allegato 4 Convenzione

Pagina 7 di 20

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la spedizione.

Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 Modalità e termini della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura.
2. La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio e consegna "al piano".
3. Tutti i prodotti consegnati dovranno essere di recente produzione, con almeno i 2/3 della loro validità, ed esclusivamente per i prodotti emoderivati con almeno 1/2 della loro validità.
4. Unitamente ai prodotti, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica, d'uso e di conformità, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelle descritte nell'Allegato "C", e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato tecnico, Allegato "B".
5. Sempre contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Azienda Sanitaria Contraente, il numero di protocollo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata.
6. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti entro il termine essenziale di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti (i) dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinativi di Fornitura, per gli Ordinativi trasmessi a mezzo fax, ovvero, (ii) dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, per gli Ordinativi inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 6, l'Azienda Sanitaria Contraente, a decorrere dal giorno successivo alla



scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al successivo articolo 18, comma 1, e di considerare risolto di diritto il relativo Ordinativo di fornitura.

8. Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei prodotti sia determinato da dimostrata impossibilità sopravvenuta del Fornitore, l'Azienda Sanitaria Contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di consegna di cui al precedente comma 6, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dal Fornitore.
9. Da ultimo, nel caso in cui i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo medesimo, il Fornitore: (i) non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo, (ii) dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo 13, (iii) sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'Ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18, comma 1, e fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
10. Si precisa inoltre che, in ciascuna delle ipotesi di ritardo nella consegna dei prodotti oggetto di Ordinativo di Fornitura, di cui ai precedenti commi, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine di consegna di cui al precedente comma 6, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'Azienda Sanitaria comunicherà per iscritto alla Regione l'inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattuali.
11. Limitatamente agli emoderivati (dal lotto n.1 al lotto n. 37 compreso), considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione delle penali nel caso in cui la mancata consegna od il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del produttore.

Articolo 12

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna dei prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria Contraente verificherà la corrispondenza tra i dati contenuti nel documento di trasporto di cui al precedente articolo 11, comma 5, effettuerà, inoltre, un controllo quali/quantitativo dei prodotti forniti teso ad attestare la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dal presente atto e dai suoi Allegati.
Nel caso in cui detta verifica abbia esito positivo il Responsabile della Struttura Farmaceutica apporrà sul documento di trasporto il timbro dell'Azienda Sanitaria Contraente, attestante l'avvenuta ricezione dei prodotti richiesti.
2. Qualora, invece, il Responsabile della Struttura Farmaceutica in seguito alla verifica di cui al precedente comma 1 rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà:
 - a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, dare comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 13.
 - b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, applicare dal giorno successivo a quello della verifica di corrispondenza con esito negativo le penali di cui al successivo articolo



18, comma 3, dandone preventiva comunicazione a mezzo fax al Fornitore. Potrà inoltre richiedere la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura ed il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora, invece, il Responsabile della Struttura Farmaceutica, in seguito al controllo di cui al precedente comma 1, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente atto e dai suoi Allegati, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà:
 - a) richiedere, con comunicazione scritta e trasmessa a mezzo fax al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, mettendo gli stessi a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 13, applicando le penali di cui al successivo articolo 18, comma 1.
In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18, comma 2.
 - b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. a), l'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura ed il risarcimento dei danni.
4. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti l'Azienda Sanitaria Contraente rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza l'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti entro il termine perentorio di cui al precedente comma 4, lett. a), ovvero la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.
Resta peraltro convenuto che il termine per la denuncia dei vizi della fornitura, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1495 del codice civile, è dalle parti fissato in 6 (sei) mesi.

Articolo 13

Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati, previste nel presente atto e/o nei suoi allegati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, sostituzione dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.
3. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di cui al precedente comma 1, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, trattenendo dalla cauzione di cui al successivo articolo 18, l'ammontare delle relative spese.
4. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria Contraente all'Ordinativo di Fornitura cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.

Articolo 14

Corrispettivi



1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura che dovessero essere effettuati, sono indicati nell'Allegato "C" del presente atto.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetto esito. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 15
Fatturazione e pagamenti



1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture dalle Aziende Sanitarie Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo. In caso di contestazioni effettuate a seguito di controllo, ai sensi dell'art.12 punto 1, il termine di cui sopra rimarrà sospeso fino all'accettazione incondizionata della fornitura.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Azienda Sanitaria Contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Aziende Sanitarie Contraenti e dalla Regione. Gli interessi per ritardato pagamento devono intendersi nella misura **0,05%**.

Articolo 16
Trasparenza

1. Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

- c) si obbliga a non versare ed alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 Penali

- 1) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 6, e di quanto a corredo degli stessi, la Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente articolo 12, comma 4, lett. a), la Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) Si precisa nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, le Aziende Sanitarie Contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.
- 4) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie Contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 5) Le Aziende Sanitarie Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 6) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 7) Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
- 8) Limitatamente agli emoderivati (dal lotto n.1 al lotto n.37 compreso), considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione delle penali nel caso in cui la mancata consegna od il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del produttore.

Articolo 18

Allegato 4 Convenzione

Pagina 12 di 20

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., contratte dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.,
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione su richiesta delle Aziende Sanitarie.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione e le singole Aziende Sanitarie Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, la Convenzione o il singolo Ordinetivo di Fornitura.

Articolo 19 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....





2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20
Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la Convenzione o con i singoli Ordinativi di Fornitura che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni che verrà assegnato dalla Regione, ovvero dalla Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettivamente competenza, per porre fine all'inadempimento, la Regione, ovvero la Azienda Sanitaria Contraente hanno la facoltà di considerare risolti di diritto, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione, ovvero il singolo Ordinativo di Fornitura.
2. In ogni caso, la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti potranno, per quanto di rispettivamente competenza, risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva regione, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse,
 - b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 8;
 - c) mancata consegna dell'originale del documento comprovante la costituzione e/o incremento della cauzione definitiva oltre 5 (cinque) giorni solari dai termini stabiliti nel precedente articolo 18 comma 1, nonché per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione, ai sensi del precedente articolo 18 comma 8;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi del successivo articolo 23;
 - f) negli altri casi di cui agli articoli: 8 (Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità), 11 (Modalità e termini della fornitura), 12 (Verifica quali-quantitativa), 15 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Trasparenza), 18 (Cauzione definitiva), 19 (Riservatezza), 22 (Danni responsabilità civile e polizza assicurativa), 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore).
3. La Regione potrà inoltre, previa effettuazione delle verifiche che riterrà eventualmente necessarie, risolvere la Convenzione in seguito alla segnalazione da parte anche solo di una delle Aziende Sanitarie della risoluzione anche solo di uno degli Ordinativi di Fornitura.



4. In ogni caso, la Regione si riserva la facoltà, senza onere alcuno, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione, anche su indicazione delle Aziende Sanitarie Contraenti, ha il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
c) reiterati inadempimenti del Fornitore
di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie Contraenti.
4. In caso di recesso delle Aziende Sanitarie Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie Contraenti e/o di terzi, in virtù dei predetti oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;

- Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa, a beneficio dei terzi comprese anche le Aziende Sanitarie Contraenti, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore- nell'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura- possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione che delle Aziende Sanitarie Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ. (~~ma non avevano fatto tutte queste deroghe~~). Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Brevetti industriali e diritti d'autore

- Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie Contraenti.
- Le Aziende Sanitarie Contraenti e/o la Regione si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, le medesime Aziende Sanitarie Contraenti e/o la Regione riconoscono al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore dalle stesse scelto.
- Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24

Responsabili del Servizio

- Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un **Responsabile del Servizio** che sarà il referente responsabile nei confronti della Regione,



nonché di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente e quindi, avrà la **capacità di rappresentare** ad ogni effetto il Fornitore.

2. Alla data dell'accettazione del presente atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile del Servizio.

Articolo 25

Nuove formulazioni e/o dosaggi

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie Contraenti e la Regione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati. In ogni caso, qualora, nel corso della fornitura, per i nuovi orientamenti terapeutici, si rendesse necessario acquisire nuove formulazioni e/o dosaggi, sarà possibile procedere all'acquisto dalla ditta aggiudicataria, qualora disponga del dosaggio o della formulazione necessaria, con l'applicazione del medesimo sconto offerto per l'aggiudicazione della gara riportato nell'Allegato "D", ovvero da altra ditta, se il Fornitore non disponesse di tali formulazioni e/o dosaggi, con esclusione di qualsiasi possibilità di rivalsa da parte di quest'ultimo. Eventuali, eccezionali variazioni qualitative nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura, dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dare luogo a consegna solo previo parere favorevole della competente Commissione Farmaci. Qualora nel corso della validità della Convenzione, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

Articolo 26

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie Contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima dell'accettazione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Regione esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie



Contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie Contraenti aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore e/o delle singole Aziende Sanitarie dei dati relativi alla fatturazione, *rendicontazione e monitoraggio* per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 174 e delle altre normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con l'accettazione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 della legge 675/96.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende Sanitarie Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
 3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare le materie tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- Roma, li

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il sottoscritto..... quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 - Oggetto
- Art. 5 - Utilizzazione della Convenzione
- Art. 6 - Modalità di conclusione
- Art. 7 - Durata
- Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
- Art. 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore
- Art. 11 - Modalità e termini della fornitura
- Art. 12 - Verifica quali-quantitativa
- Art. 13 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire
- Art. 15 - Fatturazione e pagamenti
- Art. 16 - Trasparenza
- Art. 17 - Penali
- Art. 18 - Cauzione definitiva
- Art. 19 - Riservatezza
- Art. 20 - Risoluzione
- Art. 21 - Recesso
- Art. 22 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurativa
- Art. 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore
- Art. 25 - Nuove formulazioni e/o dosaggi
- Art. 26 - Foro competente



ALLEGATI

ALLEGATO C : OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE

ALLEGATO D : OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE

ALLEGATO E : AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO IN DATA _ / _ / _



Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....